

## **Legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti**

del 19 dicembre 2003

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 2003<sup>2</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**

<sup>1</sup> La Confederazione può, nei limiti dei crediti stanziati, concedere un aiuto finanziario al Museo svizzero dei trasporti per l'esercizio del settore prettamente museale.

<sup>2</sup> L'Assemblea federale approva con decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.

### **Art. 2**

L'aiuto finanziario è erogato a condizione che:

- a. il Cantone e la Città di Lucerna nonché i Cantoni della Svizzera centrale partecipino in misura adeguata al finanziamento del Museo svizzero dei trasporti;
- b. il mandato e le prestazioni del Museo svizzero dei trasporti siano disciplinati in modo vincolante in un contratto di prestazioni;
- c. il Museo svizzero dei trasporti concretizzi la sua organizzazione in una società di gestione per le attività commerciali e in una fondazione per il settore prettamente museale, presenti una strategia di gestione e di finanziamento e tenga un efficiente controlling aziendale e finanziario.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2003 5410

**Art. 3**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2007.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2003

Il presidente: Max Binder

Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2003

Il presidente: Fritz Schiesser

Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 30 dicembre 2003<sup>3</sup>

Termine di referendum: 8 aprile 2004